



A.N.A. SEZIONE DI VALDAGNO
UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE
"Casetta dei Nani" Corso Italia 63/G – 36078 VALDAGNO
Tel. e fax. +039 0445 480028
Web site www.ana-valdagno.it e-mail valdagno@ana.it
Registro Regionale del Volontariato N° VI 0347
Albo Dei Gruppi Volontari Di Protezione Civile Co. PCVOL-05-C-2032-VI-01



Regolamento Protezione Civile A.N.A.

Sezione di Valdagno

INDICE

- Introduzione
- Articolo 1 Costituzione
- Articolo 2 Scopi
- Articolo 3 Organizzazione generale
- Articolo 4 Aggiornamenti
- Articolo 5 Associati
- Articolo 6 Requisiti
- Articolo 7 Doveri
- Articolo 8 Rimborsi
- Articolo 9 Compiti ed impiego
- Articolo 10 Materiali e mezzi
- Articolo 11 Struttura organizzativa
- Articolo 12 Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando
- Articolo 13 Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando
- Articolo 14 Squadre specialistiche
- Articolo 15 Precettazione
- Articolo 16 Assicurazione
- Articolo 17 Convenzione
- Articolo 18 Revoca della qualifica dei volontari di P.C.
- Articolo 19 Disposizioni amministrative
- Articolo 20 Disposizioni a carattere generale
- Articolo 21 La sicurezza nei lavori di volontariato nell'ambito della normativa vigente
- Articolo 22 Modifiche del regolamento

Introduzione

Il presente regolamento, composto da 22 articoli in 6 pagine, è stato elaborato dal Presidente Sezionale, dal Coordinamento di P.C. Sezionale ed approvato dal Consiglio Direttivo, in data ..19- DICEMBRE - 2011..

Lo scopo del regolamento è di disciplinare i rapporti tra il volontario e l' Associazione Nazionale Alpini Sezione di Valdagno, nel rispetto degli ideali alpini ed in attuazione dell' art.2, lettera e) dello Statuto Nazionale associativo.

Il regolamento è un'insieme di disposizioni che vanno rispettate da tutti i volontari in ogni momento delle attività e ad integrazione di quelle specificatamente già indicate negli altri documenti associativi; in particolare nell'organigramma che definisce le funzioni di ogni volontario, dello statuto e dal relativo regolamento sezionale, che ne individuano le norme associative.

Articolo 1: Costituzione

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), SEZIONE DI VALDAGNO

in conformità con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno un'Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta Albo Dei Gruppi Volontari Di Protezione Civile Co. PCVOL-05-C-2032-VI-01 di cui all'articolo 30 della L.R. 31.12.1986.

Articolo 2: Scopi

L'Organizzazione di P.C. ANA – da questo momento in poi chiamata "Unità" – ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall'art.2, lettera e) dello Statuto Nazionale associativo, che così recita: "promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale".

Articolo 3: Organizzazione generale

L'Unità di P.C. dell'ANA della Sezione di Valdagno, composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C. in accordo con l'Organizzazione di P.C. ANA. Essa si articola in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei.

Articolo 4: Aggiornamenti

La Sede Sezionale provvede ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi e ai materiali a disposizione della propria Unità, e li comunica alla Sede Nazionale.

La Sezione, tramite il Coordinatore di Raggruppamento (Rgpt.), provvede all'iscrizione nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione Veneto ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell'Albo Regionale del Volontariato di P.C. ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dalle relative leggi regionali.

Articolo 5: Associati

Possono far parte dell'Unità di P.C. ANA della Sezione di Valdagno coloro che sono iscritti come Soci ordinari (art. 4 dello Statuto ANA) nell'organico dei gruppi della Sezione di Valdagno, che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento. Possono essere ammessi anche coloro che sono iscritti come Soci aggregati, ex Amici degli Alpini, (art. 8 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale) e che, in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un'utile collocazione nell'organizzazione stessa. Anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.

Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive. In ogni caso, il numero di Soci aggregati all'interno di ogni Squadra dovrà essere inferiore a quello dei Soci ordinari. Unica eccezione ammessa è quella riguardante le Squadre specialistiche che, per loro natura, potrebbero dover ricercare tecnici in numero tale da superare il numero di Soci ordinari. Anche in questo caso varranno però le disposizioni contenute negli art. 5 e 8 dello Statuto e nell'art. 8 del Regolamento nazionale per l'esecuzione dello Statuto sociale.

Articolo 6: Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte dell'Unità di P.C. ANA sono i seguenti:

- idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico da rinnovare annualmente;
- età compresa tra i 18 e gli 80 anni;
- disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;
- capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.

Articolo 7: Doveri

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario offre disciplinatamente la sua opera, rispettoso della gerarchia associativa, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale.

Il suo impiego rientra nell'ambito dell'ANA e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di P.C. con le insegne dell'ANA stessa.

Non potrà iscriversi ad altre organizzazioni di P.C. che compromettano la completa disponibilità del Volontario all'attività della sua Squadra. In via transitoria, per consentire ai Volontari attualmente iscritti ad altre organizzazioni di PC di poter continuare ad operare in seno a tali organismi, ognuno di loro si dovrà impegnare per iscritto a garantire l'assoluta priorità di impiego presso la P.C. ANA, nel caso sia chiamato ad intervenire contemporaneamente da più organizzazioni.

Non sarà più ammessa l'iscrizione di nuovi volontari appartenenti a più Organizzazioni. I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivi del Dipartimento di P.C. e dell'ANA e di documento d'identificazione personale rilasciato dall'ANA. e dalla Direzione Regionale quando l'intervento sia effettuato per conto di quest'ultima.

Articolo 8: Rimborsi

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità del Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività d'emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate del Dipartimento e dagli Enti Locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).

Articolo 9: Compito ed impiego

L'Unità di P.C. ANA della Sezione di Valdagno può essere impiegata:

1. nell'ambito nazionale, regionale e sezionale, in interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, o calamità derivanti dall'attività umana;
2. addestramento individuale o collettivo;

L'addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli Volontari ed alle Unità e Squadre in cui sono inquadrati, quei sincronismi e automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:

- a. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
- b. esercitazioni programmate dall'Organizzazione di P.C. ANA e/o dai Raggruppamenti e/o dalla Sezione;
- c. esercitazioni programmate dal Dipartimento Nazionale;
- d. esercitazione programmate dalla Regione Veneto, dalle Provincie o Prefetture;
- e. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C.

3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni.

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni hanno lo scopo di:

- A. farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;
- B. fornire prova di capacità operativa e professionalità.

L'intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può essere iniziativa né dell'Organizzazione di P.C. ANA, né di singole Unità o Squadre.

Articolo 10: Materiali e mezzi

Tutti i materiali e i mezzi dell'organizzazione di P.C. dell'ANA, conservati nei magazzini all'uopo predisposti o dati in uso, possono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di P.C.

Articolo 11: Struttura organizzativa

L'Unità di P.C. ANA della sezione prevede una struttura di dirigenza, responsabilità e legale rappresentanza così articolata:

1. Presidente Sezionale;
2. Coordinatore Sezionale;
3. Vice Coordinatori;
4. Capi Squadra;
5. Vice capo Squadra;

Articolo 12: Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il Coordinatore di Unità di Protezione Civile (art. 43 del Regolamento Sezionale) e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati i Capi Squadra dei gruppi di Protezione Civile.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione Civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

L'unità di protezione Civile può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal C.D.S.

Il Presidente si avvale della facoltà di sostituire, quando necessario, il Coordinatore Sezionale qualora lo ritenesse necessario per il bene dell'Unità. La sua carica dura 3 anni, essendo il diretto rappresentante del Presidente l'unico responsabile di tutto ciò che avviene nella Sezione, compresa la P.C.

1. Il Coordinatore Sezionale decade comunque con il decadere del Presidente che lo ha nominato; i Vice Coordinatori e i Capi Squadra decadono comunque con il decadere del Presidente che li ha nominati.

Qualsiasi persona e/o incarico che non funzioni viene portato in CDS per essere esaminato ed eventualmente sostituito.

Articolo 13: Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando

1. Il Coordinatore Sezionale ha il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre Sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio Direttivo Sezionale (CDS), ottemperando alle disposizioni del Presidente Nazionale e del CDN ricevute attraverso, il Coordinatore Nazionale e il Coordinatore di Rgpt.;
2. I Vice Coordinatori hanno il compito di supportare in tutte le sue mansioni il Coordinatore Sezionale e curare l'incarico specifico del settore loro assegnatoli;
3. i Capi Squadra sono responsabili dell'organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell'equipaggiamento della loro Squadra, nonché della sua guida nelle emergenze.

Articolo 14: Squadre specialistiche

L'unità di P.C. ANA della Sezione di Valdagno, può agire in completa autonomia all'interno dell'Organizzazione Sezionale di P.C., essendo in grado non solo di svolgere diversi tipi di missione, ma godendo anche di una completa autosufficienza logistica. Può svolgere attività ad alta specializzazione. Sono state all'uopo create apposite Squadre specialistiche.

Per razionalizzare e standardizzare la preparazione, l'equipaggiamento e l'impiego di queste Squadre all'interno della loro specializzazione, sono stati creati i Capi Squadra.

Le Squadre specialistiche della Sezione sono:

- Squadra sanitaria;
- Squadra trasmissioni (TLC);
- Squadra informatica;
- Squadra alpinistica;
- Squadra potabilizzatore;
- Squadra logistica;
- Squadra fuoristradisti
- Squadra idrogeologica;

Articolo 15: Precettazioni

Le precettazioni possono essere fatte:

- dal Dipartimento di P.C. attraverso l'Organizzazione di P.C. ANA;
- dalla Regione Veneto, nei confronti delle Sezioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- dalle Province di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità interessanti il territorio di più comuni, o dell'intera Provincia;
- dai Comuni, nei confronti delle Squadre convenzionate, per le calamità avvenute nel territorio Comunale o per le esercitazioni previste in ambito comunale.

Articolo 16: Assicurazioni

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi l'art. 4 della legge n. 266/91).

A tale scopo la Sede Nazionale ha provveduto a stipulare un contratto di assicurazione a protezione dei Volontari. Inoltre la Direzione Regionale ha in vigore un'assicurazione per le attività da essa previste. Pertanto, per ognuna delle attività nelle quali i Volontari di P.C. saranno impiegati, gli stessi saranno coperti dall'assicurazione stipulata dal sodalizio / ente che li ha precettati.

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altra stipulata dalla Sezione. In questi casi, i sottoscrittori delle polizze dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del premio anche in presenza di altra polizza coprente lo stesso infortunio.

Articolo 17: Convenzioni

Possono essere stipulate convenzioni con la Regione Veneto, la Provincia, i Comuni ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura dello Stato (art. 7 della legge n. 266/91).

La convenzione con la Regione Veneto sarà firmata per l'ANA, dal Presidente Nazionale, quelle con la Provincia o altro ente territoriale che coinvolga più Comuni (Comunità Montane, ecc) dal Coordinatore di Rgpt., previa concertazione con il Presidente della Sezione di Valdagno, quelle con i Comuni sul territorio sezionale, dai Presidenti di Sezione.

Articolo 18: Revoca della qualifica di Volontario di P.C.

La qualifica di Volontario di P.C. viene revocata dal Presidente Sezionale per :

- a. rinuncia presentata per iscritto dal singolo Volontario al proprio Capo Squadra;
- b. appartenenza ad altre organizzazione di P.C. che precluda la completa disponibilità del volontario all'attività della sua Squadra;
- c. inidoneità fisica;
- d. raggiungimento dei limiti di età;
- e. ingiustificata mancata partecipazione a non meno di tre attività addestrative annuali , o di impiego della sua Squadra;
- f. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANA, articoli 36-37-37 bis-37 ter-38.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario di P.C. sezionale e alla segreteria Nazionale per presa d'atto e per le relative incombenze burocratiche.

In caso di revoca tutto il materiale consegnato e dato in dotazione dalla Sezione al momento dell'iscrizione (divisa giubbino + pantaloni, loghi, maglietta manica corta, felpa pile, berretto di p.c., scarponi DPI, ecc...) dev'essere restituito immediatamente al Coordinatore di Protezione Civile.

Articolo 19: Disposizioni amministrative

La gestione finanziaria delle Unità sezionali è di competenza della Sezione il cui bilancio prevede un apposito capitolo di spesa.

Articolo 20: Disposizioni a carattere generale

Per tutti gli argomenti di carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANA e al relativo Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale, nonché al Regolamento Nazionale di P.C. ANA.

Articolo 21: La sicurezza nei lavori di volontariato nell'ambito della normativa vigente (D. Lgs. Nr. 08/81 e D. Lgs nr. 106/09)

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti dei volontari di cui alla L. 266/91, quindi compreso anche quelli dell'A.N.A., si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

Ai sensi della norma citata, pertanto il singolo volontario A.N.A. deve:

1) Sempre:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro a norma (quelle marcate C.E. ad esempio)
- b) munirsi dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ed usarli correttamente (scarpe, caschi, guanti ecc..)
- c) facoltà (non obbligo) di accedere alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione.

Ed inoltre nel caso che i volontari A.N.A. prestino la loro attività in cantiere con altre imprese esecutrici devono:


- d) munirsi di tessera di riconoscimento
- e) adeguarsi alle disposizioni del coordinatore della sicurezza e/o del responsabile dei lavori

Articolo 22: Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, può essere modificato direttamente dal Consiglio stesso, o su proposta del Presidente Nazionale, o della Commissione Nazionale di P.C., dal Presidente Sezionale o dal Coordinatore Sezionale.

Valdagno, 17 ottobre 2011

Il Presidente Sezionale



Il Coordinatore Sezionale



Approvato dalla sede Nazionale con email del Coordinatore Nazionale Ing. Giuseppe Bonaldi del 13 gennaio 2012.